



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 del 13/07/2020

ORIGINALE

Oggetto :	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO I.M.U.
-----------	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **TREDICI** del mese di **LUGLIO** alle ore **18.00**, presso questa Sede Municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FAUSTINELLI IVAN	Sindaco	X
SAJEVA LAURA MARIA	Consigliere	X
PEDRETTI AURELIO	Consigliere	X
MORESCHI FERDINANDO	Consigliere	X
PANCHIERI MATTEO	Consigliere	X
ZAMPATTI ANDREA	Consigliere	X
FAUSTINELLI MICHELE	Consigliere	X
DONATI ENNIO GIACOMO	Consigliere	assente
GUERINI STEFANO	Consigliere	assente
CARETTONI VIRGINIA	Consigliere	X
ROSSI MONICA	Consigliere	X

Risultano presenti n. 9 consiglieri comunali.

Assume la Presidenza il **Dott. Ivan Faustinelli** in qualità di **SINDACO** assistito dal **Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini**.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

COPIA PER UFFICIO
Data,

Il Sindaco illustra l'argomento e spiega le ragioni che hanno reso necessaria l'approvazione del regolamento a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020, in primis costituiti dall'accorpamento della componente IMU e della componente TASI.

Illustra quindi la composizione del regolamento. Precisa che non ci saranno aumenti a carico dei contribuenti.

Terminata l'illustrazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020) ha abrogato a decorrere dal presente anno 2020 l'Imposta Unica Comunale I.U.C. (ad eccezione delle disposizioni sulla Tassa sui Rifiuti TARI) di cui all'art. 1 comma 639ss. della L. 27.12.2013, n. 147, da cui consegue in particolare l'abolizione della disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) nella versione di cui al combinato disposto dal D.L. 201/2011 convertito in L.214/2011 e s.m.i. e dalla L. 147/2013 e s.m.i. – valida ed applicabile agli anni d'imposta fino al 2019 - e quale componente della IUC, oltre che l'abolizione del Tributo sui Servizi TASI;

Considerato che il citato comma 738 dell'art. 1 della L. 160/2019 introduce dall'anno d'imposta 2020 una *nuova* "Imposta municipale propria" (c.d. "IMU"), integralmente sostitutiva della precedente, e ne demanda la disciplina ai successivi commi da 739 a 783;

Preso atto quindi della disciplina di tale *nuova* IMU di cui ai commi da 739 a 783, art. 1, della Legge n. 160/2020;

Richiamato inoltre l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Ravvisata l'opportunità di adottare un Regolamento comunale che integri a livello locale la disciplina statale, entro i limiti da questa stabiliti, della nuova IMU, il quale dal 2020 sostituisca integralmente il previgente Regolamento comunale IMU (che si identificava con la *Parte Terza* del più ampio Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." (adottato con delibera consiliare n. 05/2012 e successive deliberazioni di modifica e aggiornamento del regolamento) in vigore ed applicabile fino al 2019 e da ritenersi peraltro valido per quanto riguarda l'attività di accertamento IMU relativa agli anni precedenti il 2020;

Preso atto che il comma 779, art. 1, della L. 160/2019 stabilisce che per l'anno 2020 i Comuni – in deroga all'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, all'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 ed all'art. 172, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 TUEL – possono approvare le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento dell'IMU anche oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 purché entro il 30 Giugno 2020, esplicitando la propria efficacia dal 1° Gennaio 2020;

Preso atto altresì che, comunque, l'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto "Cura Italia") *come* convertito (con modificazioni) nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 ha differito al 31 Luglio 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti locali quali i Comuni (termine che era già stato differito prima al 31 Marzo 2020 e poi al 30 Aprile 2020 con Decreti del Ministro dell'Interno, rispettivamente, del 13.12.2019 e del 28.02.2020), da intendersi quindi come data di riferimento anche per le delibere inerenti le tariffe e le aliquote tributarie in generale (salvo diverse ed espresse disposizioni), che pertanto, se approvate entro tale termine, trovano efficacia e validità a partire dal 1° Gennaio 2020;

Richiamate le disposizioni in materia tributaria di cui ai commi da 156 a 175 e da 179 a 182 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e s.m.i. ove e per quanto compatibili con la suddetta disciplina di cui alla L. 160/2019, art. 1, commi da 738 a 783;

Visto l'allegato schema di Regolamento per l'applicazione della *nuova* "Imposta municipale propria (IMU)" istituita dalla L. 160/2019 a decorrere dall'anno 2020;

Ritenuto di approvare tale schema di Regolamento comunale ai fini di disciplinare le modalità di applicazione della nuova IMU nel territorio del Comune di Ponte di Legno, specificando che la data di decorrenza dell'applicazione di tale Regolamento deve individuarsi nel 1° Gennaio 2020, in quanto adottato nei relativi termini previsti dalla legge;

Visto l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

Dato atto che si demanda ad altri e successivi atti l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei modi ed entro i termini previsti dalla Legge ai fini della validità retroattiva al 1° Gennaio dell'anno in corso;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti Rag. Renato Tommei, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1 punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di approvare** il "Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta municipale propria (IMU)" che si compendia in 34 articoli e che si esplica nel testo unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di stabilire** che detto Regolamento avrà efficacia a partire dal 1° Gennaio 2020, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 779, della Legge n. 160/2019, nonché dall' art. 107 della Legge n. 27/2020 che ha convertito *con modifiche* il D.L. n. 18/2020;
3. **di pubblicare** il Regolamento sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. **di stabilire** che il Regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e della disciplina di cui all'art. 1 della L. 160/2019;
5. **di dare atto** che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti Rag. Renato Tommei, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1 punto 7), del D.Lgs. n. 267/2000;
6. Con successiva votazione e con il medesimo risultato di quello sopra riportato, la presente deliberazione viene **dichiarata** immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

La sottoscritta Belotti Flavia, Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. n. 174/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Belotti Flavia)



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Ivan Faustinelli



Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Gregorini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. 400 pubblicazione

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo online il giorno 18/07/2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 18/07/2020 al 02/08/2020.

Il Funzionario Delegato
Faustinelli Silvio



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 18/07/2020 al 02/08/2020;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art.134, comma3, del T.U. n.267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li 18/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

Comune di Ponte di Legno

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE dell' "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)"

Legge 160/2019

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 13 . 07 . 2020

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Oggetto dell'Imposta
- Art. 3 - Soggetto attivo
- Art. 4 - Soggetto passivo
- Art. 5 - Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo
- Art. 6 - Definizione di abitazione principale e pertinenze
- Art. 7 - Unità abitative assimilate all'abitazione principale
- Art. 8 - Definizione di aree edificabili
- Art. 9 - Definizione di terreno agricolo
- Art. 10 - Determinazione della base imponibile
- Art. 11 - Determinazione dell'imposta dovuta
- Art. 12 - Termini per il versamento
- Art. 13 - Valore venale delle aree edificabili
- Art. 14 - Determinazione delle aliquote d'imposta
- Art. 15 - Aliquota per le abitazioni principali
- Art. 16 - Aliquota ridotta
- Art. 17 - Imposizione dei cd "beni merce"

TITOLO II AGEVOLAZIONI

- Art. 18 - Fattispecie con abbattimento della base imponibile
- Art. 19 - Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 20 - Esenzione per i terreni agricoli
- Art. 21 - Altre esenzioni

TITOLO III DICHIARAZIONI, VERSAMENTI E CONTROLLI

- Art. 22 - Dichiarazioni
- Art. 23 - Modalità del versamento
- Art. 24 - Compensazioni
- Art. 25 - Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 26 - Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso
- Art. 27 - Attività di controllo
- Art. 28 - Rimborsi
- Art. 29 - Riscossione coattiva
- Art. 30 - Contenzioso
- Art. 31 - Importi minimi

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 32 - Norme di rinvio
- Art. 33 - Trattamento dei dati personali
- Art. 34 - Entrata in vigore e norme finali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

- 1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di Ponte di Legno, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ad opera dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall'art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 2 Oggetto dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Ponte di Legno, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.
2. Presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.
3. Il gettito della nuova IMU derivante dai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento, è versata a favore dello Stato.
4. Il Comune può aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota indicata al precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.

Art. 3 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta municipale è il Comune, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
2. Gli immobili di proprietà del Comune o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento non scontano l'imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, è soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
4. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l'imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Art. 4 **Soggetto passivo**

1. Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
2. Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto l'IMU è dovuta dal locatore anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene (Cass. sentenza 13793 del 22/05/2019).
5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene.
6. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
7. La modalità di applicazione della nuova IMU, di cui al precedente comma, si applica anche per le esenzioni o le agevolazioni d'imposta.

Art. 5 **Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo**

1. Al fine dell'applicazione dell'imposta disciplinata dal presente regolamento, per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. L'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.
4. Il concetto di pertinenza, con riferimento all'area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche che considerano tali le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale. In particolare l'area edificabile costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici purché accatastata unitariamente (L. 160/2019 art. 1 c. 741 lett. a).

Art. 6 **Definizione di abitazione principale e pertinenze**

1. Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 7, non sono assoggettate all'IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, assoggettate all'IMU, è applicata una **detrazione d'imposta** rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e in proporzione alla quota di possesso in caso di comproprietà.

Art. 7

Unità abitative assimilate all'abitazione principale

1. Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili, già residenti in comune di Ponte di Legno, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 8

Definizione di aree edificabili

1. Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del Cod. Civ..

3. Su richiesta del contribuente, il Comune può attestare se un'area situata nel proprio territorio è fabbricabile.

Art. 9
Definizione di terreno agricolo

1. Per **terreno agricolo** si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Art. 10
Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta. Questa è costituita, per i fabbricati iscritti in catasto, dal prodotto fra l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, ed i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e nella categoria catastale D/5;
- d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita la base imponibile è determinata alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, assumendo il valore risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento a cui sono applicati i coefficienti approvati con apposito decreto ministeriale.

4. Nell'ipotesi di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3, c. 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

8. Per gli immobili censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali F2, F3 ed F4, senza attribuzione di rendita, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio della superficie lorda complessiva dell'immobile, intesa quale superficie dell'area di sedime.

Art. 11
Determinazione dell'imposta dovuta

1. Pur considerando che a ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, l'imposta è dovuta con riferimento a questi, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
3. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Art. 12
Termini per il versamento

1. Il versamento dell'imposta annua dovuta al Comune avviene in due rate, scadenti la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre; resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno.
2. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e le detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l'anno d'imposta di riferimento.
3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre in sede di saldo, l'imposta è dovuta per l'intero anno calcolando il conguaglio, sulla base delle aliquote approvate.
4. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 7, c. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, eseguono il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 Giugno e del 16 Dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 Giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote approvate dal Comune.

Art. 13
Valore venale delle aree edificabili

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, vengono disciplinate le casistiche di cui ai commi successivi.
2. Nell'ipotesi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, da considerarsi fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
4. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dal Comune secondo il comma precedente, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.

5. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 3 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
6. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, deve rendere noti tali elementi all'ufficio comunale, che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.
7. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 10, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel vigente strumento urbanistico, dal momento in cui questo risulta adottato dal Comune, in adesione alle disposizioni indicate dall'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006.
8. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali, salvo quanto indicato al precedente articolo 5.

Art. 14

Determinazione delle aliquote d'imposta

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata entro i termini di legge, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi dal 748 al 755 dell'art. 1 della L. 160/2019 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge; le stesse hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se inserite nell'apposito prospetto presente sul Portale del MEF e con pubblicazione entro i termini stabiliti dalla vigente normativa.

Art. 15

Aliquota per le abitazioni principali

1. L'aliquota agevolata, come deliberata dal Consiglio Comunale, prevista per il fabbricato destinato ad abitazione principale è applicata anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Sotto l'aspetto della detrazione d'imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell'abitazione principale; l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze.

Art. 16

Aliquota ridotta

1. Con apposita delibera di Consiglio comunale può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche ed entro i limiti consentiti dalla legge:
 - a. per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986;
 - b. per gli immobili locati;
 - c. per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES);
 - d. per i fabbricati concessi in "uso gratuito" nei casi ed entro i limiti di seguito specificati:
 - abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti entro il 2° grado di parentela (quindi: genitori/figli; nonni/nipoti; fratelli) e da questi utilizzate come "abitazione

- principale” – ad esclusione comunque dei casi di *assimilazione* – e massimo due fabbricati concessi in uso gratuito dal possessore ai beneficiari come “pertinenze” di tale abitazione e purché classificati in categoria catastale C2 o C6 o C7. L’agevolazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale permangono contemporaneamente la concessione in uso gratuito e tutte le descritte condizioni. Tale agevolazione non comporta il diritto alla detrazione eventualmente deliberata o stabilita per legge a favore dell’abitazione principale;
- immobili classificati in categoria catastale C2, C6 o C7 in possesso di uno dei coniugi che non sia al contempo possessore di abitazione principale a cui asservirli come pertinenza e che li conceda in uso gratuito all’altro coniuge il quale possieda l’abitazione principale. L’agevolazione può spettare per un massimo di quattro (complessivamente tra entrambi i coniugi) fabbricati rientranti nelle categorie C2, C6, C7. L’agevolazione è rapportata al periodo dell’anno in cui permangono contemporaneamente la concessione in uso gratuito e tutte le descritte condizioni. Tale agevolazione non comporta il diritto alla detrazione eventualmente deliberata o stabilita per legge a favore dell’abitazione principale;
- e. per alloggi regolarmente assegnati dall’Istituto autonomo per le case popolari;
- f. per le seguenti tipologie di fabbricati:
- categoria catastale A/6 (abitazioni di tipo rurale);
 - categoria catastale A/11 (rifugi e baite caratteristiche di montagna);
 - categoria catastale B/1 (collegi, convitti e caserme);
 - categoria catastale B/2 (case di cura e ospedali);
 - categoria catastale B/4 (uffici pubblici);
 - categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
 - categoria catastale C/3 (laboratori e locali di deposito);
- g. ulteriori residue pertinenze della propria abitazione principale indipendentemente dalla classificazione catastale nel numero massimo di 4 considerando in tale numero anche quelle già “conteggiate” al precedente articolo 15;
- h. per strutture ricettive non alberghiere, ed in particolare:
- Case e appartamenti per vacanze (così come definite dall’articolo 26 della legge regionale n. 27 del 01.10.2015 e nel rispetto dell’articolo 38 della medesima legge regionale) a condizione che vengano rispettate le condizioni di cui al Regolamento Regionale di Attuazione n. 7 del 5 agosto 2016 pubblicato sul BURL suppl. n. 32 dell’8 agosto 2016; per tale tipologia si richiedono gli ulteriori seguenti requisiti e adempimenti:
 - il compendio immobiliare che richiede l’agevolazione, deve essere composto da almeno 3 unità abitative (subalterno catastale classificato in categoria A); la relativa agevolazione si applica anche ad una pertinenza (classificata catastalmente in categoria C/6) per ogni unità abitativa agevolata e facente parte della stessa unità immobiliare;
 - la locazione della singola unità abitativa (numero mappale e subalterno) dovrà avere una durata minima di 3 e massima di 30 giorni per ogni anno solare;
 - inoltre dovrà essere dimostrato l’utilizzo della singola unità abitativa per almeno 5 periodi dalla durata di cui al precedente punto per ogni anno solare;
 - dovrà essere tenuto apposito registro da trasmettere annualmente entro il 31 marzo dell’anno successivo all’Ufficio Tributi del Comune, nel quale siano riportati tutti i dati dei flussi turistici (nominativo e codice fiscale ed indirizzo degli utilizzatori, durata della locazione) nonché gli estremi degli avvenuti adempimenti previsti dall’articolo 38, comma 8, della citata L.R. n. 27/2015 (comunicazione dei flussi al Comune e denuncia degli ospiti all’autorità di pubblica sicurezza);
 - Case e appartamenti per vacanze così realizzati e destinati a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione prevista dai Regolamenti Attuativi del P.G.T. e che siano composti da un minimo di tre unità abitative;
 - Bed & breakfast, alla condizione esclusiva che rispettino i criteri di cui alla Normativa Regionale e che dispongano di almeno tre camere con bagno destinati ad utilizzo esclusivo dell’attività;
 - Unità immobiliari destinate ad attività di albergo diffuso ai sensi della normativa regionale.

- i. immobili con diritto di godimento parziale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 1988, n. 427 (per esempio le c.d. multiproprietà), limitatamente alle unità censite nelle categorie catastali A, C2 e C6, per le quali, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2 della legge 23.12.2000, n. 388 il versamento dell'imposta è effettuato dall'Amministratore del condominio o della comunione che è autorizzato a prelevare le somme necessarie per il pagamento dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare del diritti di cui al precedente comma.

Art. 17

Imposizione dei c.d. "beni merce"

1. Fino all'anno 2021, i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono assoggettati all'IMU, considerando un'aliquota base dello 0,1%, modificabile con apposita delibera di Consiglio Comunale, in conformità con la normativa di riferimento.

TITOLO II AGEVOLAZIONI

Art. 18

Fattispecie con abbattimento della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i seguenti oggetti:
 - a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004;
 - b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la cui inagibilità o inabitabilità - per le cui caratteristiche si rimanda al successivo articolo 19 - risulta sopravvenuta. L'agevolazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni.
 - c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
2. Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

Art. 19

Caratteristiche dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Al fine dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati inagibili o inabitabili di cui al comma 1, lett. b) del precedente articolo 18, deve sussistere una situazione di fatiscenza sopravvenuta.
 2. In particolare, l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
 3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
 4. I fabbricati o le unità immobiliari devono possedere le caratteristiche di seguito indicate: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente strumento edilizio e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
- A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
6. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta l'esistenza di una perizia comprovante la situazione del fabbricato.
7. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 20

Esenzioni per i terreni agricoli

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.

Art. 21

Altre esenzioni

1. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

TITOLO III DICHIARAZIONI E CONTROLLI

Art. 22 Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Gli enti non commerciali, di cui al precedente art. 18, comma 1, lett. g), sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ogni anno.
4. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
5. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 23 Modalità del versamento

1. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24 compilando la sezione relativa agli *enti locali* con indicazione del codice catastale identificativo del Comune di Ponte di Legno (corrispondente a G844), oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale centralizzato a norma di legge o, comunque, con modalità compatibili con le disposizioni in ambito di Agenda digitale (PagoPA).
2. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, il giorno del trasferimento è computato sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 11.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27.12.2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato distintamente per ogni singolo tributo.

Art. 24 Compensazioni

1. L'imposta va versata autonomamente e separatamente da ciascun soggetto passivo, in quanto autonomamente dovuta.

Art. 25 Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per i soggetti passivi che hanno l'obbligo di versamento del tributo, per la sola quota dovuta in favore del Comune, quando si verificano:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.
2. Il differimento non può riguardare la quota di competenza dello Stato, calcolata sui fabbricati del gruppo "D".

Art. 26
Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso

1. Qualora ritenuto opportuno, è possibile adottare mediante apposito atto tutti gli istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 27
Attività di controllo

1. Il Funzionario Responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
2. Lo stesso verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Art. 28
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.
3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Art 29
Riscossione Coattiva

1. In caso di mancato pagamento, nei termini ivi assegnati, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della Legge n. 296/2006.

Art. 30
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni e il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

Art. 31
Importi minimi

1. Il contribuente non deve effettuare alcun versamento qualora l'importo dovuto, per ogni singolo tributo, sia inferiore a € 5,00.
2. Il Comune non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore a € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. Il Comune non procede ai rimborsi qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo ed interessi è inferiore a € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applica quanto dettato dall'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 27 dicembre 2019, n. 160 e quanto dettato dalle altre disposizioni vigenti in materia di IMU.

Art. 33
Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, regolamento (UE) n. 2016/679 in sigla RGPD o GDPR.

Art. 34
Entrata in vigore e norme finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01.01.2020.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 è soppressa l'applicazione dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE per le componenti IMU e TASI. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.